

La definizione di scarico e l'immissione occasionale di reflui: brevi cenni sull'evoluzione normativa, con particolare riguardo alla centralità del concetto di accesso diretto al corpo recettore.

Nota a Cass. Pen., sez. III, 13 maggio 2008, n.19205

A cura della Dott.ssa Daniela Dall'Igna

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, statuisce che l'immissione di acque reflue industriali¹ in un corpo recettore, causata dalla fuoriuscita accidentale di reflui provenienti da una vasca di stoccaggio, non è qualificabile come scarico: infatti, più volte la giurisprudenza si è espressa sul punto², ribadendo che un'immissione del tutto occasionale³ di reflui priva di un sistema di adduzione, non rientra nella nozione di scarico rendendo inapplicabile la normativa ad esso relativa.

Così si è pronunciata la Suprema Corte, con la sentenza in esame, nell'accogliere il ricorso promosso dal titolare della ditta produttrice dei reflui, derivanti dall'attività di pulitura di metalli esercitata dalla stessa, a fronte dell'applicazione della sanzione ex art. 59, comma 1 del Dlgs n.152/1999⁴, in seguito all'uscita accidentale dei reflui da una vasca di raccolta a causa dell'avaria di una pompa.

¹ Le acque reflue industriali sono definite all'art. 74 del Dlgs n. 152/2006 come: "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". In tal senso si veda anche Cass. Pen., sez. III, 29 maggio 2007 n.21119.

² Cass.Pen., sez. III, 08 aprile 2004, n.16720; Cass. Pen., sez. III, 08 aprile 2004, n. 16717.

³ Cass. Pen., sez. III, 22 giugno 2005, n. 34377: "[...]Le immissioni indirette ed occasionali non configurano più uno scarico in senso tecnico."

⁴ Art. 59, comma 1 del Dlgs n.152/1999: ". Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni."

Infatti, nel ricorso proposto alla Corte, non solo è stato contestato che l'immissione occasionale fosse uno scarico discontinuo, ma anche che detta immissione si potesse qualificare come scarico, rendendo in tal modo il fatto accertato non ricadente nell'ipotesi contravvenzionale addebitata, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata.

La Suprema Corte, come ben illustrato nella sentenza in commento, ai fini della decisione, ha esaminato la disciplina sanzionatoria prevista per gli scarichi, alla luce dell'evoluzione normativa della nozione di scarico.

Anzitutto, individuare cosa sia scarico e cosa non lo sia, permette di tracciare la linea di demarcazione tra scarichi idrici e rifiuti liquidi, determinante sia dal punto di vista sostanziale che di disciplina giuridica. Il disposto dell'art. 185, comma 1, lett. b) n.1) del D.Lgs n. 152/2006, così come sostituito dall'art. 2, comma 22 del Dlgs 16 gennaio 2008, n.4, afferma che la disciplina sui rifiuti non viene applicata alle "acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido"⁵. Si passa dalla normativa dei rifiuti a quelle delle acque, rispettivamente regolati nella parte quarta e terza del D.Lgs n. 152/2006, proprio tramite il concetto di scarico: nel senso che la disciplina sui rifiuti non viene estesa agli scarichi.

La Corte poi, nel passare in rassegna la definizione normativa di scarico, ne ha evidenziato le evoluzioni: l'art. 2, comma 1, lett. bb) del D.Lgs n. 152/1999 definiva "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Successivamente, l'art. 74, comma 1 lett. ff) del D.Lgs n. 152/2006, secondo la versione originaria, definiva "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Attualmente, l'art. 74, comma 1, lett. ff), così come modificato dal Dlgs n. 4/2008, definisce lo "scarico" come qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo

⁵ L'art. 185, comma 1, lett. b) del Dlgs n.152/2006, nella formulazione ante correttivo "Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:a)...;b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue".

recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.

Il confronto testuale delle definizioni di scarico, ha indotto la Corte investita della decisione, a ritenere che nel passaggio dalla prima alla seconda definizione, ci fosse stato un allargamento dell'ambito di applicazione della fattispecie penalmente rilevante, con riguardo agli obblighi legalmente imposti per l'immissione delle acque reflue industriali. Inoltre, l'omissione della qualifica di "diretta" riferita all'immissione, sebbene secondo costante giurisprudenza⁶ tale omissione abbia avuto una valenza formale più che sostanziale, ha contribuito non poco al sorgere di problemi interpretativi, tra cui quello di considerare ripristinato il cosiddetto scarico indiretto.⁷

Infine, la successiva modifica alla definizione di scarico, operata con il Dlgs n.4/2008, ha precisato che l'immissione deve effettuarsi tramite un sistema di collettamento e senza soluzione di continuità, contribuendo a superare così dei dubbi interpretativi od equivoci che erano sorti

In tal modo, secondo consolidata giurisprudenza, "le violazioni in materia di scarico trovano applicazione soltanto se il recapito dei reflui nel corpo recettore sia diretto"; diversamente, ogni altro sversamento rientra nel concetto di rifiuto, e se lo scarico presenta momenti di soluzioni di continuità, come nel caso dello scarico dei reflui in vasche e del successivo trasporto in altro luogo tramite autobotte, si è in presenza di un rifiuto liquido.⁸

Quindi se da un lato assume importanza centrale il concetto di collettamento, cioè l'esistenza di un sistema di convogliamento delle acque, dall'altro va ribadito l'orientamento già espresso dalla Corte in altre pronunce, "secondo il quale la definizione di "scarico"[..]non prevede come mezzo essenziale per l'esecuzione dello stesso, la presenza di tubazioni o apparecchiature speciali costituenti vera e propria "condotta", dovendo ritenersi che integra scarico in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di

⁶ Cass. Pen., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 2246.

⁷ L'art. 1, lett. a) della legge del 10 maggio 1976 n. 319, la cd. Legge Merli, regolava "la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, ..., diretti e indiretti".

⁸ Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6417; Cass. Pen., sez. III, 13 maggio 2005, n. 19214.

continuità, in modo artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore [...] appunto un collegamento non interrotto e non occasionale tra fonte di riversamento e corpo recettore”.⁹

Pertanto, la definizione introdotta con il correttivo n. 4/2008, come emerge dalla sentenza in commento, ha ricondotto l'ambito di applicazione della fattispecie penale¹⁰, prevista per gli scarichi non autorizzati, sostanzialmente a quello previsto dal Dlgs. n. 152/1999 e inoltre ha il merito di aver evidenziato con chiarezza quali siano le caratteristiche fondamentali che uno scarico deve avere per essere definito tale, rendendo in tal modo più agevole la differenziazione della disciplina degli scarichi da quella dei rifiuti liquidi, nonché la determinazione del relativo regime sanzionatorio.

30 maggio 2008

Daniela Dall'Igna

⁹ Cass. Pen., sez. III, 26 ottobre 2006, n. 1515; Cass. Pen., sez. III, 21 giugno 2001, n. 35730; Cass. Pen., sez. IV, 3 marzo 2008, n.9497.

¹⁰ Si veda in tal senso: art. 137 del Dlgs. 152/2006.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. LOMBARDO Alfredo Maria - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.M., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 28.2.2007 del Tribunale di Verbania, con la quale venne condannato alla pena di Euro 700,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs n. 152 del 1999, art. 59, comma 1.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore, Avv. Sofi Vincenzo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verbania ha affermato la colpevolezza di O.M. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, ascrittogli perchè, quale titolare della ditta MD S.r.l., effettuava uno scarico di reflui industriali sul suolo senza la prescritta autorizzazione.

Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che a seguito del bloccaggio di una pompa si era verificata la fuoriuscita di reflui produttivi sul suolo.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1.

Premesso in punto di fatto che tutti i reflui derivanti dalla attività di pulitura e brillantatura di metalli esercitata dalla azienda vengono immessi in vasche di raccolta e che la fuoriuscita dei reflui da una delle vasche di raccolta era stata determinata dalla accidentale ed improvvisa avaria di una pompa, si deduce che lo scarico di cui alla contestazione non poteva essere qualificato discontinuo, trattandosi di un'immissione occasionale, sicché il fatto non poteva essere ricondotto nella ipotesi contravvenzionale di cui alla disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 258 del 2000.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Si deduce che il giudice di merito ha dato atto che la tesi difensiva sostenuta dall'imputato si palesa "corretta in astratto", ma ne ha affermato egualmente la colpevolezza, senza specificare compiutamente i motivi della decisione.

Si aggiunge che la stessa sentenza ha riconosciuto la natura fortuita dell'evento, sicchè il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 45 c.p..

Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 132, 133 e 175 c.p..

Con il motivo di gravame viene censurata l'entità della pena inflitta, potendo la stessa essere commisurata al minimo edittale, in considerazione della incensuratezza dell'imputato e della lieve gravità del fatto. Peraltro, si rileva che la statuizione sul punto è altresì errata, avendo il giudice di merito determinato in motivazione la pena nella misura di Euro 600,00 di ammenda, mentre con il dispositivo è stata inflitta la pena di Euro 700,00 di ammenda; che inoltre l'imputato poteva beneficiare della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Nella vigenza del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258, è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che la nozione di scarico di cui all'art. 2, comma 1, lett. bb), del predetto decreto presuppone l'esistenza di un sistema di immissione, sia pure funzionante in modo discontinuo, del refluo in corpi ricettori ovvero nel suolo, sottosuolo o acque superficiali, mentre la immissione del tutto occasionale di reflui senza alcun sistema di adduzione esula dalla nozione di scarico con la conseguente inapplicabilità della normativa richiamata.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. ff), aveva, invece, ampliato la nozione di scarico, definendo con tale termine:

"qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114".

Si palesa, quindi, evidente che mediante la riportata nozione di scarico veniva ad essere esteso l'ambito di applicazione della fattispecie penalmente rilevante, quale conseguenza della inosservanza degli obblighi imposti dalla legge per la immissione di acque reflue industriali, sicchè di tale modificazione doveva tenersi conto ai fini della individuazione della norma più favorevole ex art. 2 c.p..

Con la recentissima di riforma di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 è stata, però, ulteriormente riformulata la nozione di scarico di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff), essendo stata definita con tale termine dall'art. 2 (contenente modifiche alla parte terza e quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), comma 5:

"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore".

La riforma legislativa ha, quindi, nuovamente limitato l'ambito di applicazione della fattispecie penale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, vigente art. 137, quale conseguenza della effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, riportandola sostanzialmente a quella originariamente prevista dal D.Lgs. n. 152 del 1999 ed, anzi, eliminando definitivamente alcune incertezze interpretative che erano derivate dalla definizione riportata nel citato decreto. Passando, quindi, all'esame della fattispecie di cui alla affermazione della colpevolezza dell'imputato, emerge dall'accertamento di fatto riportato in sentenza che lo scarico di cui tratta è consistito nella fuoriuscita occasionale di acque reflue industriali da una vasca di stoccaggio a causa del cattivo funzionamento di una pompa.

Orbene, il fatto accertato, per quanto rilevato in punto di diritto, non integra affatto l'ipotesi contravvenzionale di cui alla contestazione con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio al sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008

30 maggio 2008

Firma